



COMUNE DI ASUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Municipio, 1 - CAP 09080 – Tel. 0783.960134 - Fax 0783.960133

Email: info@comuneasuni.gov.it – Pec: protocollo@pec.comuneasuni.gov.it

Ordinanza del Sindaco n.2 del 23.05.2018

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2018

Prot. n. 1845

IL SINDACO

VISTA la DGR n. 13/6 del 14.3.2017, concernente “Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 22/4 del 4 maggio 2018 della Regione Autonoma della Sardegna con la quale sono state aggiornate per l’anno 2018 le Prescrizioni Regionali Antincendio - triennio 2017-2019, finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;

VISTA la Determinazione n. 234 del 16.5.2018 della Direzione Generale della protezione civile, con la quale determina di posticipare dal 15 maggio al 1° giugno la decorrenza del periodo stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a);

VISTO l’allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

RILEVATA la presenza, sia nelle aree pubbliche che in quelle private ricadenti nel Comune di Asuni, di rovi, sterpaglie, e altri materiali potenzialmente infiammabili;

PRESO ATTO che tale situazione, oltre a costituire pericolo di innesco incendi, si configura come un ulteriore pericolo per l’igiene, la salute e l’incolumità delle persone, e dell’ambiente, in quanto favorisce il proliferare di ratti e insetti nocivi quali zecche, etc.,

RITENUTO opportuno, per arginare i fenomeni suddetti, adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l’incolumità privata, pubblica e dell’ambiente;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 21 Novembre 2000, n° 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all’art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

ORDINA

E’ FATTO OBBLIGO ENTRO IL 01.06.2018

ai proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria, di:

- 1) Ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.
- 2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.
- 3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati

prospicienti la viabilità.

4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie , contigui con le aree boscate definite all'art. 28 (Allegato Del. G.R. n. 22/4 del 4 maggio 2018), devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6) Tutti i proprietari o affittuari o conduttori di terreni siti nel perimetro urbano e nella immediata periferia, debbono provvedere alla estirpazione delle erbacce e delle sterpaglie, alla rimozione di eventuali rifiuti;

7) Tutti i cittadini devono provvedere alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta e le facciate dei fabbricati.

8) Nel periodo dal (1° giugno – 30 giugno) - (15 ottobre - 31 ottobre 2018) l'abbrucciamento per finalità agricole e selvicolturali è subordinato ad autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con le modalità di cui all'art. 8 (Allegato alla Deliberazione della G.R. n n. 22/4 del 4 maggio 2018).

INFORMA

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi:

- € 25,00 e massima di € 500,00, ai sensi del D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003;
- La violazione dei precetti di cui alle prescrizioni regionali è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente e delle Prescrizioni Regionali Antincendi, contenute nell'allegato alla deliberazione della G.R. n. 22/4 del 4 maggio 2018.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Asuni e ne sarà data pubblicità attraverso pubblicità fonica e attraverso il sito internet istituzionale del Comune di Asuni.

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde **1515** del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al **115** dei Vigili del Fuoco, al **113** della Polizia di Stato o al **112** dei Carabinieri.

Dalla Casa Comunale, li 23.05.2018

Il Sindaco
F.to Ing. *Gionata Petza*